



# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

**Decreto n. 2/2016**

## **IL PRESIDENTE**

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia amministrativa*”) ed in particolare l’art. 2 recante “*Ripartizione delle materie fra le sezioni ed assegnazione degli affari ai Magistrati*”;

Visto il decreto presidenziale n. 122 in data 3 novembre 2015, con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle materie per l’anno 2015 fra le Sezioni di questo T.A.R.;

Tenuto conto del carico di lavoro complessivamente attribuito a questo T.A.R.;

Visto il codice del processo amministrativo (CPA) di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi 27 aprile 1982, n. 186, 6 dicembre 1971, n. 1034 e 21 luglio 2000, n. 205;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

I ricorsi che verranno depositati nell’anno 2016 sono ripartiti fra le Sezioni di questo Tribunale amministrativo regionale nel modo seguente:

### **SEZIONE PRIMA**

Ricorsi in materia di:

- Edilizia e urbanistica, compresa edilizia residenziale pubblica;
- Paesaggio e ambiente; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali – aree naturali protette; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure;
- Espropriazioni, occupazioni e altri atti ablativi della proprietà;
- Appalti di lavori pubblici;
- Pubblico impiego non privatizzato;
- Atti delle autorità militari e degli organi dell’amministrazione dell’Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri);
- Turismo e Sport;
- Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni;

- Commercio, industria e artigianato (atti di pianificazione; esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto; esercizi pubblici: disciplina degli orari e dei prezzi; licenze taxi e autonoleggio; depositi e distributori di carburanti, etc.); fiere e mercati;
- Igiene e sanità, compresi gli atti in materia sanitaria concernenti esercizi commerciali e pubblici esercizi; inquinamento; rifiuti; discariche;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

## ***SEZIONE SECONDA***

Ricorsi in materia di:

- Controversie elettorali, referendum;
- Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari; contributi e rimborsi per spese di ospitalità;
- Imposte, tasse e tariffe varie;
- Servizi pubblici;
- Appalti di servizi e forniture e ogni altro contratto della p.a. (esclusi gli appalti di lavori pubblici);
- Atti di autorità indipendenti, comprese le autorità portuali, con esclusione delle procedure di appalto di lavori pubblici e delle concessioni demaniali;
- Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.);
- Pubblica istruzione, università degli studi, organizzazione del sistema scolastico;
- Professioni e albi professionali, incluse le procedure di idoneità per l'iscrizione agli albi;
- Servizio sanitario nazionale (con esclusione degli atti in materia sanitaria attribuiti alla competenza della Sezione Prima), case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private (autorizzazioni, organizzazione e attività), farmacie, prodotti farmaceutici, controversie promosse dai medici convenzionati;
- Atti concernenti l'organizzazione delle aziende sanitarie locali, degli enti locali, dei servizi pubblici locali;
- Agricoltura e foreste; caccia e pesca; miniere e cave;
- Avviamento al lavoro;
- Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, etc.);
- Circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici);
- Ricorsi di ottemperanza giudicato legge Pinto;
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

### ***Art. 2***

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

### ***Art. 3***

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile. I ricorsi di ottemperanza a sentenze di questo T.A.R. sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

**Art. 4**

Nei casi di particolare urgenza, i ricorsi potranno essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla Sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse Sezioni.

**Art. 5**

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del CPGA del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito atto.

**Art. 6**

Il presente decreto avrà effetto dal 15 gennaio 2016. Sino alla predetta data sono confermati i criteri per la ripartizione delle materie per l'anno 2015, stabiliti con decreto presidenziale n. 122 in data 3 novembre 2015.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Genova, 12 Gennaio 2016

  
IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Daniele)  
